

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 53, comma 16-ter;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di dati personali”, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 66, comma 10 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, in particolare l’art. 651-bis, comma 1, lettere b) e c) e l’art. 2196-ter;
- VISTO** l’art. 625 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validità delle graduatorie finali

approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 577 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
- VISTO** l'art. 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione della discriminazione e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** l'art. 12 della Legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia;
- VISTO** il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- VISTO** l'art. 2-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, concernente “Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- VISTO** il comma 6, dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 concernente il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTA** la lettera n. 156/1-4 U del 19 novembre 2025, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto di indire per l'anno 2026, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 42 (quarantadue) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, di cui 13 (tredici) tratti dai Luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e 29 (ventinove) tratti dai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la nota M_D A0D32CC REG2025 0209150 del 5 novembre 2025 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all'emanazione del predetto bando di concorso, tenuto conto che l'entità dei posti a concorso corrisponde alle

previsioni contenute nei documenti di programmazione e trova adeguata copertura finanziaria;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 -registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, registro n. 1347- recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 -registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso e riserve di posti

1. È indetto, per l'anno 2026, un concorso interno, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 42 (quarantadue) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, così ripartiti:

- a) 13 (tredici) tratti dai Luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;
- b) 29 (ventinove) tratti dai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri.

In relazione agli specifici requisiti di cui al successivo art. 2, i Luogotenenti potranno concorrere solo per i posti di cui alla precedente lettera a) o per quelli di cui alla precedente lettera b). Pertanto, non è consentito concorrere contemporaneamente per le due categorie di posti.

I concorrenti dovranno provenire dai ruoli di cui all'art. 821, comma 3, lettere a) e c) e comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (con esclusione del personale appartenente ai Ruoli Forestali, ai sensi dell'art. 2196-ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Nell'ambito dei posti a concorso, 2 (due) posti -uno per ciascuna graduatoria di cui al successivo art. 13- sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni.

- 2. Il diritto alla riserva di posti troverà applicazione esclusivamente all'atto della formazione delle graduatorie di merito, di cui al successivo art. 13. La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei possono essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo art. 13.
- 3. In ciascuna graduatoria di cui al successivo art. 13, i posti di cui al precedente comma 1 non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altra, a norma dell'art. 651 *bis*, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entro i termini di cui al successivo art. 13, comma 4.
- 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso

l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, nonché nel sito www.difesa.it.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non è dovuto alcun rimborso ai concorrenti per eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a un rilevante numero di concorrenti di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso sarà data notizia mediante avviso pubblicato nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it che ne definirà anche le modalità. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i militari dell'Arma dei Carabinieri di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) non aver superato il giorno di compimento del 55° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - b) essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, rilasciata esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata cnsrconcuff@pec.carabinieri.it. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
 - c) aver riportato nell'ultimo quinquennio di servizio effettivamente prestato la qualifica finale non inferiore a "eccellente" ovvero, in caso di "rapporto informativo", un giudizio equivalente.
2. Al concorso possono partecipare i militari dell'Arma dei Carabinieri di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) non aver superato il giorno di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - b) aver compiuto almeno cinque anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri;
 - c) essere in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-14 "Scienze dei servizi giuridici", rilasciato esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata cnsrconcuff@pec.carabinieri.it secondo la procedura prevista dall'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile nel sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
 - d) aver riportato nell'ultimo biennio di servizio effettivamente prestato la qualifica finale non inferiore a "eccellente" ovvero, in caso di "rapporto informativo", un giudizio equivalente.

3. Inoltre, tutti i concorrenti per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
- a) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna. Fatta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 445 cpp, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'art. 444 cpp rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lettera i) dell'art. 635 del D.Lgs. 66/2010.
 - b) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;
 - c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - d) non avere in atto un procedimento disciplinare e non essere, altresì, in attesa di definizione della propria posizione disciplinare avviato a seguito di procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;
 - e) avere tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative, e non aver posto in essere, nei confronti delle Istituzioni democratiche, comportamenti che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - f) non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento, negli ultimi cinque anni di servizio e non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
 - g) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio e sanzioni disciplinari di corpo più gravi del richiamo nell'ultimo biennio, antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - h) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito viene verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici;
 - i) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. Tale requisito viene verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali.
4. Ogni variazione della posizione giudiziaria e disciplinare, di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c) e d), che interviene fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente, deve essere immediatamente segnalata al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cnsrconcuff@pec.carabinieri.it e al Comando/Ente di appartenenza
5. Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti, a eccezione di quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettere a), sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio permanente, ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso applicativo per la perdita dei requisiti previsti nel presente articolo e richiamati nel successivo art. 14, comma 2, ai sensi dell'art. 599 del D.P.R. 15 marzo 2019, n.90.

6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e inviata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo, accessibile da qualsiasi Comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che sono fornite dal sistema automatizzato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.

Al termine della procedura, il sistema automatizzato invia al concorrente (sulla mail indicata), copia della domanda di partecipazione al concorso.

La domanda deve essere stampata ed esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. I concorrenti devono, inoltre, presentare copia della predetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire di curare le incombenze di cui al successivo comma 9.

2. Il concorrente non deve allegare alla domanda alcuna documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detta documentazione dovrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, improrogabilmente all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura tecnico-professionale di cui al successivo art. 7. Al fine di favorire la catalogazione e la valutazione da parte della commissione esaminatrice, la documentazione probatoria dovrà essere consegnata in raccoglitori e riepilogata in un apposito elenco di accompagnamento.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere o dal quale intendono inviare eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'eventuale possesso di titoli di riserva e/o preferenza. Ogni concorrente si doterà di proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata).
4. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 1 che desiderano sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale (di cui al successivo art. 7) in lingua tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, devono indicarlo nella domanda di partecipazione, darne comunicazione al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica cgcnsrconcuff@pec.carabinieri.it e consegnare copia dell'attestato all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura tecnico-professionale.
5. Con l'inoltro telematico delle domande, il concorrente si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporta:
 - a) la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di pertinenza;
 - b) l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca della nomina a Sottotenente in servizio permanente dell'interessato.

6. Fermo restando che la domanda presentata on-line non può essere modificata una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- può chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, recano vizi sanabili. Altresì, i concorrenti possono sostituire l'intera domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. Una volta scaduto detto termine, possono inviare eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica: cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC). A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per quelli inviati con PEC, deve comunque essere allegata copia in formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione pubblica, leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente.
7. Resta a carico del concorrente la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno prese in considerazione e il concorrente non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti la copia della loro domanda di partecipazione al concorso procedono immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, comunicando al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento eventuali concorrenti privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva esclusione, e provvedono - solo nei confronti di coloro che si presentano alla prova scritta- all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
 - a) documentazione matricolare e caratteristica dei concorrenti, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per "partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 42 (quarantadue) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri". In particolare dovranno essere parificati tutti i quadri della documentazione matricolare, compresi quelli privi di annotazioni, secondo la normativa vigente, curando che le annotazioni o variazioni matricolari si riferiscano ad eventi verificatisi entro la predetta data";
 - b) dichiarazione di completezza della documentazione personale sottoscritta dall'interessato.La suddetta documentazione deve essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro venti giorni dalla presentazione dei concorrenti alla prova scritta, mediante l'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione Documentale Concorsi Interni).
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 5, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.

11. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 4

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
 - a) prova di preselezione (eventuale);
 - b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
 - c) prove di efficienza fisica;
 - d) accertamenti psicofisici;
 - e) accertamenti attitudinali;
 - f) prova orale e prova facoltativa di lingua straniera;
 - g) valutazione dei titoli di merito.
2. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), c), d) ed e) saranno osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo la sequenza sopra riportata, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi eventuali limiti numerici e specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nel presente decreto. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6, per le eccezioni di cui ai successivi commi 2 degli artt. 8, 9, 10 e 11 e per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e alla discussione della tesi di laurea. I rinvii possono essere previsti esclusivamente nel periodo già calendarizzato per le singole tipologie di prove. Non si procederà a riconvocazione per le prove che si svolgono in unica data. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Detta rinuncia è irrevocabile.
4. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, nonché eventuali modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse, saranno resi noti mediante avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nei siti www.carabinieri.it e, a solo titolo informativo, www.difesa.it. Con le medesime modalità saranno, altresì, resi noti -digitando il codice di sicurezza presente sulla domanda di partecipazione (solo codice numerico, senza il prefisso alfa/numerico identificativo del concorso)- gli esiti dell'eventuale prova di preselezione, della prova scritta, della prova orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.
5. Ai sensi dell'art. 580, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione della graduatoria generale di merito, fatte salve ulteriori specifiche

disposizioni di cui ai successivi articoli. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non possono essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psicofisici e agli accertamenti attitudinali di cui ai successivi artt. 8, 9 e 10 ai sensi dell'art. 1494, commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti e prove nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Dette concorrenti saranno, comunque, ammesse, con riserva, a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera, di cui al successivo art. 11.

6. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione pubblica.
7. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove e accertamenti indossando l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile, ferma restando la facoltà di indossare comunque l'uniforme. Agli stessi spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, all'espletamento delle prove e accertamenti e al rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto di rimborso delle spese sostenute e alle indennità spettanti coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, alle prove e accertamenti o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove e accertamenti, devono attenersi alle disposizioni disciplinari e di vita interna di caserma.
8. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, la prova scritta, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni del concorso apparterrà all'Arma dei Carabinieri.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b) due o più Ufficiali superiori, membri;
 - c) un qualificato esperto, civile o militare, di materie letterarie, membro aggiunto per la prova scritta;
 - d) un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per la prova scritta (per la valutazione degli elaborati eventualmente svolti in lingua tedesca);
 - e) un qualificato esperto, civile o militare, di diritto, membro aggiunto per la prova orale;
 - f) un qualificato esperto, civile o militare, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua straniera;

- g) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
- a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale con qualifica di perito settore attitudinale, membro;
 - c) un Ufficiale, psicologo, membro.
- Il membro meno elevato in grado o, parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si potrà avvalere altresì del supporto di un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, nel caso previsto dal successivo art. 10, comma 3, lettera b).

Art. 6

Prova di preselezione (eventuale)

1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso- a un'eventuale prova di preselezione (che potrà essere effettuata anche mediante l'uso di strumenti digitali), a cura della competente commissione.
2. La presentazione dei concorrenti dovrà avvenire con le modalità e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova, che saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Resta, pertanto, a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare, nel precitato sito, la pubblicazione del predetto avviso e/o di eventuali variazioni o ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. Con le stesse modalità indicate nel precedente comma 2, sarà data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova di preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto opportuno effettuarla.
4. Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nella sede, nel giorno e all'orario indicati nel calendario di cui al precedente art. 4, comma 4.
5. Argomenti, modalità di svolgimento e calcolo del punteggio della prova sono indicati nell'Allegato A, paragrafo 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. All'esito delle operazioni di correzione della prova, la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) formerà due distinti elenchi -uno per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e uno per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)- al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo art. 7.
7. Saranno ammessi alla prova scritta, nell'ordine dei predetti elenchi di cui al precedente comma 6:
 - a) 100 (cento) concorrenti per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
 - b) 500 (cinquecento) concorrenti per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).Alla prova scritta saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nei predetti elenchi abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. L'esito della prova di preselezione, e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, saranno resi disponibili dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima sessione della prova di preselezione, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti nel sito web www.carabinieri.it.
9. Ciascun candidato, entro il 3° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione, potrà formulare eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.

Art. 7

Prova scritta

1. I concorrenti ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno sostenere una prova scritta di cultura tecnico-professionale della durata massima di 6 ore.

Gli argomenti e le modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A, paragrafo 3, del presente decreto.

I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, che hanno diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 1, potranno chiedere, indicandolo nella domanda di partecipazione al concorso, di effettuare la prova scritta in lingua tedesca.
2. La prova scritta avrà luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede di svolgimento della prova scritta, secondo il calendario e le modalità che saranno rese note con le modalità indicate al precedente art. 4, comma 3.

Per il concorrente, che sebbene convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti, si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 3.
3. Eventuali modifiche della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note sempre mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.
4. Sarà considerato idoneo alla prova scritta il concorrente che avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.
5. L'esito della prova scritta, la sede e il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e gli accertamenti attitudinali saranno resi disponibili mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.

Art. 8

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al precedente art. 7. Le prove prevedono l'espletamento di esercizi obbligatori. Il calendario ovvero eventuali modifiche delle date di svolgimento delle prove saranno rese note

mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, non saranno previste riconvocaioni, a eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise e inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'indirizzo e-mail cnrconconcuff@pec.carabinieri.it, un'istanza di nuova convocazione, entro le 13.00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che può essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avviene esclusivamente a mezzo e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica, muniti della seguente documentazione:
 - a) documento d'identità in corso di validità (oltre all'originale, deve essere portata al seguito una fotocopia del documento);
 - b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme deve essere portata al seguito una fotocopia dello stesso);
 - c) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). Per le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 5.

La mancata presentazione o validità dei documenti di cui al presente comma non consentirà l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinerà l'esclusione dal concorso.

4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi devono ugualmente presentarsi nel giorno stabilito, portando al seguito ed esibendo, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che viene valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il medico presente sul posto, adotta le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento dell'effettuazione delle prove ad altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

Allo stesso modo, i concorrenti, regolarmente presentatisi, che prima dell'inizio delle prove accusano un'indisposizione o si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, devono fare immediatamente presente l'impedimento alla commissione, la quale, sentito il personale medico presente, adotta le conseguenti determinazioni.

Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione degli esercizi che perverranno da parte di concorrenti che li avranno portati comunque a compimento, anche se con esito negativo.

5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determina il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti psicofisici e attitudinali e l'esclusione dal concorso.
6. Il superamento di tutti gli esercizi determinerà giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di un punteggio fino a un massimo di punti 1 (uno).

7. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato negli Allegati C e D, che costituiscono parte integrante del presente decreto, rispettivamente per le categorie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b), nei quali sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, di valutazione dell'idoneità e di attribuzione dei punteggi incrementali.
L'esito delle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà comunicato agli interessati.

Art. 9

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei alle prove di efficienza fisica, saranno sottoposti, a cura della competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti volti a verificare l'assenza di infermità invalidanti in atto.

L'idoneità psicofisica dei candidati verrà valutata facendo riferimento alle direttive tecniche di cui al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse.

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà, anche per cause di forza maggiore, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo che l'assenza scaturisca da improvvise e improrogabili esigenze di servizio e fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 4, comma 3.

A tal fine l'interessato, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo, antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al predetto Centro - Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza. La nuova convocazione che potrà essere disposta solo se compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà all'indirizzo di posta elettronica dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.

3. I candidati all'atto della presentazione dovranno consegnare:

- a) uno specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed eventuali esami istologici e radiologici. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età;
- b) copia di tutta la documentazione disponibile relativa a eventuali istanze finalizzate al riconoscimento di infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio anche se in corso (istanze, verbali della C.M.O., decreti del Ministero della Difesa ovvero della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, modelli C).

Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, esibire referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

4. Per le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al

precedente art. 4, comma 5.

5. La commissione, al termine dei predetti accertamenti, esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, uno dei seguenti giudizi:
 - a) “idoneo”;
 - b) “inidoneo” con l’indicazione del motivo.
6. Tale giudizio, che sarà notificato all’interessato, è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati “inidonei” non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 10.
7. I candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà notificato agli interessati.

Art. 10

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali.
2. Il concorrente che, convocato, non si presenterà nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni salvo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono, a cura della competente commissione, attraverso un’indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei concorrenti, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del concorrente, in rapporto al ruolo da ricoprire e alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni e assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.

Gli accertamenti attitudinali saranno articolati su due distinte fasi:

- a) una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;
- b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando, si riunisce per l’esame preliminare delle prove attitudinali. L’Ufficiale psicologo procede all’interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della commissione un quadro generale del concorrente che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la commissione attitudinale effettua una “intervista

attitudinale di selezione” volta all’acquisizione di ogni elemento utile per giungere ad esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del candidato. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell’intervista, la commissione ha facoltà di sospendere l’esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all’uopo, redige una “relazione psicologica”. Al termine del colloquio, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Ufficiale del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, tenendo conto dell’eventuale “relazione psicologica”. Tale giudizio, che sarà notificato all’interessato, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente articolo 4, comma 2.

4. Durante gli accertamenti attitudinali di cui al presente paragrafo:
 - a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I concorrenti che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

5. Per le concorrenti che si trovino in stato di gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 5.

Art. 11

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere, a cura della competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, la prova orale, che verterà sulle materie e sugli argomenti indicati nel citato Allegato A del presente decreto. Il calendario di convocazione per la prova orale, con le modalità di svolgimento, saranno comunicati, con valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà, anche per cause di forza maggiore, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova orale, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo che l’assenza scaturisca da improvvise e improrogabili esigenze di servizio e fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 4, comma 3.
3. La prova orale, della durata di circa 30 minuti e, comunque, non superiore a 40 minuti, si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito una votazione di almeno 18/30.
4. Durante lo svolgimento della prova, eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I concorrenti che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento della commissione esaminatrice.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, soltanto se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere una prova facoltativa di lingua straniera consistente in una iniziale prova scritta in non più di una lingua scelta tra quelle indicate nell’Allegato G del presente decreto. I concorrenti che conseguiranno una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 10 minuti circa, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.

I concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui al precedente art. 1, comma 1, non potranno scegliere come prova facoltativa la lingua tedesca.

La prova si svolgerà con le modalità indicate nel già citato Allegato G del presente decreto.

I concorrenti che non intendono sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.

6. La sede, le modalità di svolgimento e il calendario di convocazione della prova scritta di lingua straniera saranno comunicati, con valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.

Art. 12

Valutazione dei titoli di merito

1. Successivamente all'espletamento delle prove di cui al precedente art. 11, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultanti dalla documentazione matricolare a seguito della relativa firma della dichiarazione di completezza.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti possono produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La medesima documentazione deve essere prodotta con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2. La documentazione matricolare e caratteristica viene acquisita con le modalità indicate nel precedente art. 3, comma 9.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La commissione comunica al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi dei concorrenti dalla cui documentazione caratteristica è rilevato il difetto dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), comma 2, lettera d) e comma 3, lettere g) e i). Il predetto personale verrà escluso dal concorso, indipendentemente dall'esito della prova orale di cui al precedente art. 11, sostenuta prima della valutazione dei titoli.
5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei titoli sarà reso noto mediante avviso, secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.

Art. 13

Graduatorie di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 4 saranno iscritti, a cura della competente commissione esaminatrice, nelle seguenti distinte graduatorie di merito:
 - a) una per i 13 (tredici) posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
 - b) una per i 29 (ventinove) posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).Ciascuna graduatoria sarà formata, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, sommando:
 - a) il voto riportato nella prova scritta;
 - b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica;
 - c) il voto riportato nella prova orale;
 - d) l'eventuale punteggio incrementale riportato nella prova facoltativa di lingua straniera;
 - e) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito.
2. Saranno dichiarati vincitori del concorso, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 2, comma 4, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto di quanto stabilito

in merito alle riserve di posti dal precedente art. 1, commi 1 e 2. In ciascuna graduatoria, il posto eventualmente non ricoperto dalla riserva potrà essere devoluto a favore degli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:

- a) delle riserve di posti previste dall'art. 1, comma 1 del presente decreto;
- b) a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza:
 - 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - 2) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - 3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - 4) maggior numero di figli a carico;
 - 5) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - 6) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - 7) la minore età anagrafica.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

- 4. A seguito delle eventuali mancate presentazioni al corso e rinunce all'incorporamento che dovessero verificarsi durante i primi dieci giorni per i vincitori di cui al precedente comma 1, lettera a) e durante i primi trenta giorni per i vincitori di cui al precedente comma 1, lettera b) di frequenza del corso applicativo di cui al successivo art. 14, si provvederà al tempestivo ripianamento delle vacanze, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti.
- 5. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le concorrenti rinviate ai sensi del precedente art. 4, comma 5 risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del comma precedente saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
- 6. Ciascuna graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata con decreto dirigenziale della Direzione generale per il Personale Militare e pubblicata per estratto -ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nel sito www.difesa.it e www.carabinieri.it.

Art. 14

Nomina

- 1. I vincitori del concorso saranno cancellati dal ruolo di provenienza, con la conseguente perdita del grado rivestito, e nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta (ai sensi dell'art. 651-bis, comma 2, lettere a) e b) del

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse), al giorno successivo a quella dell'ultimo degli Ufficiali nominati, nello stesso anno, Sottotenenti del ruolo normale provenienti dall'Accademia Militare. Analogamente, nell'ambito del presente decreto, i Sottotenenti del ruolo normale reclutati ai sensi del predetto art. 651-bis, comma 1, lettera c) saranno nominati con anzianità assoluta al giorno successivo a quella dell'ultimo degli Ufficiali reclutati ai sensi del medesimo art. 651-bis, comma 1, lettera b).

L'anzianità relativa sarà determinata dall'ordine della graduatoria del concorso.

Gli Ufficiali saranno ammessi alla frequenza del corso applicativo, di cui agli artt. 722 e 736 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 -che si svolgerà presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma- della durata di:

- a) sei mesi, per la categoria di Sottotenenti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
- b) due anni, per la categoria di Sottotenenti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).

2. Il conferimento della nomina è subordinato:

- a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
- b) al superamento del citato corso applicativo, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali per la frequenza del corso, i vincitori saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti psicofisici precedentemente riconosciuti. In tale sede dovranno produrre:

- a) il referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I concorrenti riconosciuti affetti da deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4) dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'Allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- b) se di sesso femminile, un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale.

Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per le ulteriori valutazioni di competenza.

Per le concorrenti di sesso femminile, in caso di positività al test di gravidanza la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e le interessate saranno rinviate d'ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verrà rinviato al primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del citato art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non potrà completare il corso applicativo.

4. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, l'anzianità relativa verrà rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

I concorrenti di sesso femminile di cui al precedente comma 3, lettera a), che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo, assumeranno l'anzianità relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.

5. I Sottotenenti che non supereranno o che comunque non termineranno il corso applicativo saranno reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza e il periodo di durata del corso verrà loro computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio. Ad essi saranno applicate le

disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 868 e 961 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. I beneficiari della riserva destinata ai possessori dell'attestato di bilinguismo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l'impiego presso una sede della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - provincia di Bolzano.
7. La nomina a Ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri comporta la possibilità di reimpiego nel territorio nazionale, in base alle esigenze dell'Amministrazione, a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualsiasi posizione compatibile con il grado rivestito.

Art. 15

Accertamento dei requisiti ed esclusioni

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui al precedente art. 12, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. Inoltre, verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, l'interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione della Difesa, pertanto, potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.

Art. 16

Accesso atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere presentate, anche a mezzo e-mail, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato I del presente decreto.
2. Fino al termine della procedura concorsuale, tali richieste dovranno essere inoltrate direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it.

Art. 17

Responsabile del procedimento

3. Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo *pro tempore* della 1^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare Dirigente Dott.ssa Rita FEDELE.

Art. 18

Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative

attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) Titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it, mentre il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprotodati@pec.carabinieri.it;
 - c) il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
 - d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
 - e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
 - f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali

necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
- h) l'allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali (All. L) è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa e nell'area concorsi on-line dell'Arma dei Carabinieri.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, CRITERI DI VALUTAZIONE E PROGRAMMI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE, DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE

1. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

2. EVENTUALE PROVA DI PRESELEZIONE

La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un test composto da 100 quesiti a risposta multipla predeterminata, su argomenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, cittadinanza e Costituzione italiana, matematica, geometria e scienze), di storia e struttura ordinativa dell'Arma dei Carabinieri, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile, solo come mero ausilio allo studio, la "banca dati *items*" dalla quale saranno tratti i quesiti che comporranno il test (fatta eccezione per quelli di lingua straniera e di quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte), mediante un'apposita piattaforma informatica di simulazione della prova, disponibile nell'area concorsi del sito istituzionale www.carabinieri.it ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e personale per ciascun candidato (alfanumerico - senza il codice concorso - e a barre), riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice del concorso, prima dell'inizio della prova (di ogni turno di prova se la stessa si svolgerà in più turni), curerà la distribuzione ai concorrenti del materiale necessario, fornirà tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della prova stessa e richiamerà l'attenzione sulle norme comportamentali da osservare, pena l'esclusione dal concorso.

Durante la prova, ai concorrenti non sarà permesso comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, portare calcolatrici, dispositivi multimediali, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l'esclusione dalla prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente sorpreso a copiare o a rispondere alle domande del test con l'ausilio di materiale non consentito. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.

Al termine della prova (di ogni turno di prova se la stessa si svolgerà in più turni), la commissione esaminatrice, con l'ausilio di personale specializzato e di strumenti informatici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, eseguirà le procedure di correzione e di valutazione della prova, previste da apposite *norme tecniche*, acquisendone i relativi punteggi.

Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla.

3. PROVA SCRITTA

La commissione prepara tre tracce per la prova scritta di cultura tecnico-professionale. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione.

La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Gli elaborati, qualora in formato non digitale, debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

La prova consisterà nello svolgimento, nel tempo massimo di 6 (sei) ore, di un tema estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno tre) dalla commissione esaminatrice sul servizio d'istituto e su argomenti indicati nelle tesi della prova orale.

Durante lo svolgimento della prova:

- non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice;
- non è ammesso introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni di qualsiasi specie;
- è vietato, altresì, l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti;
- è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il concorrente deve portare al seguito.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro candidato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.

Per lo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni fornite durante la prova.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Per la preparazione delle materie militari del concorso, i concorrenti potranno utilizzare quale ausilio il compendio informativo di tecnica professionale e di storia dell'Arma, reperibile sul portale "Leonardo"> aree tematiche> Addestramento> Sinossi.

4. PROVA ORALE.

La prova della durata di circa 30 minuti e comunque non superiore a 40 minuti, consiste in una interrogazione su argomenti tratti da cinque tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle materie riportate nelle successive tabelle.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, costituito dal risultato della somma delle singole valutazioni sulle materie di esame fino ad un massimo di 6 punti per materia. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 13 del bando. L'esito della prova sarà notificato all'interessato.

Per la preparazione delle materie militari del concorso, i concorrenti potranno utilizzare quale ausilio il compendio informativo di tecnica professionale e di storia dell'Arma, reperibile sul portale "Leonardo"> aree tematiche> Addestramento> Sinossi.

PROGRAMMA PROVA ORALE

DIRITTO PENALE	
tesi 1	La sanzione, la pena, le misure di sicurezza. Le misure di prevenzione. Pene sostitutive, misure alternative alla detenzione. La legge penale ed il sistema delle fonti del diritto penale. L'efficacia della legge penale nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone. Le immunità.
tesi 2	Il reato: la struttura, la sistematica, il fatto, l'antigiuridicità (cause di giustificazione), la colpevolezza, la punibilità (le scusanti). Il dolo, la colpa; la preterintenzione, la responsabilità oggettiva.
tesi 3	Il reo, l'imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità a delinquere, i tipi d'autore (delinquente abituale, professionale e per tendenza). Le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso del reato, concorso di persone nel reato. La punibilità e le cause di estinzione del reato e della pena.
tesi 4	I delitti di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, traffico d'influenze illecite, turbata libertà degli incanti. Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.
tesi 5	Istigazione a delinquere, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso. Il codice antimafia. Riciclaggio. Auto riciclaggio. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Responsabilità amministrativa degli Enti.

PROCEDURA PENALE	
tesi 1	I soggetti processuali: giudice; pubblico ministero; polizia giudiziaria; imputato; parte civile; persona offesa; difensore.
tesi 2	Gli atti e le prove: documentazione e traduzione degli atti; notificazione; nullità degli atti; mezzi di prova; mezzi di ricerca della prova.
tesi 3	Le misure pre-cautelari: il fermo e l'arresto; le misure cautelari: misure cautelari personali; misure coercitive; misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione delle misure; impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari.
tesi 4	Le indagini preliminari e l'udienza preliminare: notizia di reato; condizioni di procedibilità; attività ad iniziativa della polizia giudiziaria; attività del pubblico ministero; indagini difensive; incidente probatorio; chiusura delle indagini preliminari; esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione; udienza preliminare. Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; applicazione della pena su richiesta delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato; procedimento per decreto. Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica ed innanzi al Giudice di Pace.
tesi 5	Il giudizio, le impugnazioni e l'esecuzione: atti preliminari; udienza e dibattimento; sentenza; appello; ricorso per cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza; casellario giudiziale.

CENNI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	
tesi 1	Principi generali dell'attività amministrativa. Gli atti e i provvedimenti amministrativi. Validità e invalidità.
tesi 2	L'interesse legittimo. La classificazione degli interessi legittimi. La tutela risarcitoria dell'interesse legittimo.
tesi 3	Il tempo dell'azione amministrativa. Il responsabile del procedimento. La partecipazione al procedimento amministrativo.
tesi 4	Vizi procedurali e invalidità del provvedimento. L'accesso ai documenti amministrativi.
tesi 5	Le tutele amministrative e giurisdizionali. L'autotutela amministrativa.

TECNICA PROFESSIONALE	
tesi 1	Deontologia dell'Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (principi generali, precetti del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri); premessa al regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri (libertà d'azione, iniziativa, azione del superiore, senso di responsabilità, armonia nella vita dei reparti); governo del personale (conoscenza del personale, esempio, educazione, istruzione, assistenza, ricompense, sanzioni disciplinari, azione di controllo); compiti e attribuzioni dell'Arma dei Carabinieri (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
tesi 2	Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri (Comando Generale, organizzazione addestrativa, organizzazione territoriale, organizzazione mobile e speciale, organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, reparti e unità per specifiche esigenze); struttura logistica dell'Arma (la policy logistica, normativa di sicurezza, le caserme: proprietà, requisiti e gestione).
tesi 3	La telematica nell'Arma; la banca dati delle Forze di polizia.
tesi 4	Servizi d'istituto (classificazione dei servizi, norme per comandare il servizio, norme per l'esecuzione del servizio, servizi esterni, polizia di prossimità); registrazione del servizio (memoriale del servizio giornaliero, ordine del servizio e allegato A, modello OP/85, giornale di bordo delle stazioni mobili); norme di comportamento operativo e di condotta (obblighi dell'ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, obblighi dell'ufficiale ed agente di pubblica sicurezza).
tesi 5	Coordinamento delle Forze di polizia; amministrazione della disciplina (le sanzioni disciplinari, competenze disciplinari, principi generali di amministrazione della disciplina militare; l'amministrazione della disciplina nell'Arma dei Carabinieri, gli speciali doveri dei militari dell'Arma; le sanzioni disciplinari di stato).

DIRITTO DI POLIZIA E LEGGI SPECIALI	
tesi 1	Diritto di polizia: fonti, norme e sanzioni. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le principali leggi complementari. Autorità di P.S., Ufficiali ed Agenti di P.S.. Provvedimenti di polizia: ordini, ordinanze ed autorizzazioni, inviti a comparire innanzi all'Autorità di P.S., inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
tesi 2	Polizia di sicurezza: nozioni. L'identificazione delle persone ed il fermo di identificazione. Gli stranieri.
tesi 3	Diritto di associazione: associazioni segrete o vietate dalla legge. Disciplina delle riunioni. Cerimonie, processioni ecclesiastiche e civili. Il contrasto ai fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
tesi 4	Le armi: generalità e classificazione. Disciplina giuridica delle armi e delle munizioni. Attività di P.G. in materia di armi ed esplosivi.

tesi 5	Persone pericolose: misure di prevenzione, tipologia e finalità. Il presupposto della pericolosità sociale. Legislazione in materia elettorale. Legislazione sulla stampa. Disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
--------	---

STORIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI	
tesi 1	La fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra.
tesi 2	L'Arma nel Regno d'Italia; lo sviluppo dell'Arma; le prime missioni all'estero.
tesi 3	L'Arma nella 1 ^a guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare.
tesi 4	L'Arma nella 2 ^a guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del dopoguerra.
tesi 5	Il terrorismo e la contestazione; l'Arma proiettata verso il futuro.

VALUTAZIONE TITOLI

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN RELAZIONE AI TITOLI DI MERITO POSSEDUTI.

Per tutte le categorie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):

- a. conoscenza di una lingua straniera di cui al successivo Allegato G certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità, come di seguito indicato:

- 1) per la lingua inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di punti 2/30 così ripartiti:
 - punti 2/30 per un livello di conoscenza pari a 16;
 - punti 1,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 - punti 1/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 - punti 0,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
- 2) per altre lingue straniere, fino ad un massimo di 1/30 così ripartiti:
 - punti 1/30 per un livello di conoscenza pari a 16;
 - punti 0,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 - punti 0,25/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;

Detti punteggi sono attribuiti a coloro che hanno dichiarato in domanda il possesso della certificazione. I concorrenti che hanno chiesto di sostenere anche la prova facoltativa di cui all'art. 11 del bando, per la stessa lingua certificata, non saranno sottoposti all'accertamento. Essi potranno sostenere la prova facoltativa esclusivamente in una lingua differente da quella per cui è stata presentata la relativa certificazione. Ai concorrenti che risultano conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito il solo punteggio più elevato, risultante per una di esse;

- b. possesso delle seguenti certificazioni informatiche, come di seguito indicato:
- certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): punti 1/30;
 - certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): punti 0,5/30;
 - altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo e internazionale, rilasciate nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande: punti 0,2/30;

Ai concorrenti in possesso di più certificazioni informatiche sarà attribuito il solo punteggio più elevato, risultante per una di esse;

- c. eventuali altri titoli e benemerienze: massimo punti 1/30;

- d. diplomi di laurea (1) (2) così ripartiti:

- punti 0,3/30 per diploma di laurea magistrale (LM) diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso;
- punti 0,2/30 per diploma di laurea triennale (L) non propedeutica al conseguimento di quella magistrale richiesta per la partecipazione al concorso;

Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L), sia di quello di laurea magistrale (LM)-conseguente al primo- è attribuito il punteggio esclusivamente riservato al titolo più elevato;

- e. durata del servizio militare prestato: massimo punti 1/30;

- f. qualità del servizio militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d'ufficio), con eventuale riferimento agli incarichi di comando ricoperti: massimo punti 5/30;

decremento per condanne penali (3) per delitti e contravvenzioni: fino a - 15 punti

CONDANNA	DECREMENTO
Per una condanna	-5
Per due o più condanne	-10

e) decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -9 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica per ogni mese	-0,75

f) decremento per sanzioni disciplinari di corpo (4): fino a - 6 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Consegna di rigore (5) gg. 1/Censura art. 16 D.Lgs. 271/1989	-0,4
Per ogni giorno successivo al primo (max gg. 14)	-0,4
Consegna (gg.1)	-0,2
Per ogni giorno successivo al primo (max gg. 6)	-0,2
Rimprovero	-0,1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NOTE:

- (1) rilasciato esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari;
- (2) individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modificazioni;
- (3) condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 2 del bando;
- (4) fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'art.1369 D.lgs. n. 66 del 2010;
- (5) qualora non irrogata nell'ultimo biennio.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

RECLUTAMENTO DI **13 (TREDICI) SOTTOTENENTI** TRATTI DAI LUOGOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA A) DEL BANDO.

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO INCREMENTALE
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 6'00''	INIDONEO	
	tempo compreso tra 6'00'' e 5'30''	IDONEO	0 punti
	tempo inferiore a 5'30''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 6 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 6 e 12 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
	piegamenti oltre 12 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0,5 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	altezza inferiore a cm. 90	INIDONEO	
	altezza cm. 90	IDONEO	0 punti

PROVE DI EFFICIENZA FISICA ULTRA 50^{enni}

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO INCREMENTALE
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 7'00''	INIDONEO	
	tempo compreso tra 7'00'' e 5'50''	IDONEO	0 punti
	tempo inferiore a 5'50''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 4 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 4 e 8 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
	piegamenti oltre 8 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0,5 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	altezza inferiore a cm. 80	INIDONEO	
	altezza cm. 80	IDONEO	0 punti

Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.

Il mancato superamento di uno degli esercizi obbligatori determina il giudizio d'inedoneità e l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi devono portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che viene valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il medico presente sul posto, adotta le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento dell'effettuazione delle prove ad altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio degli esercizi accusano un'indisposizione o si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, devono fare immediatamente presente l'impedimento alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotta le conseguenti determinazioni.

Non saranno prese in considerazione richieste di ripetizione degli esercizi che perverranno da parte di concorrenti che li avranno portati comunque a compimento, anche se con esito negativo.

Per tutto quanto non sopra precisato viene fatto riferimento:

- a quanto indicato nell'art. 8 del bando di concorso;
- al provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento o di autorità delegata di cui all'art. 4, comma 2;
- a quanto determinato dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del bando, prima dello svolgimento degli esercizi con apposito verbale.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

RECLUTAMENTO DI **29 (VENTINOVE) SOTTOTENENTI** TRATTI DAI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI, DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) DEL BANDO.

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

<i>ESERCIZIO</i>	<i>PARAMETRI DI RIFERIMENTO</i>	<i>GIUDIZIO</i>	<i>PUNTEGGIO INCREMENTALE</i>
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 4' 20''	INIDONEO	
	tempo compreso tra 4' 20'' e 4' 00''	IDONEO	0 punti
	tempo inferiore a 4'00''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 8 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 8 e 15 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
	piegamenti uguali o superiori a 16 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0,5 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	altezza inferiore a cm. 120	INIDONEO	
	altezza cm. 120	IDONEO	0 punti

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

<i>ESERCIZIO</i>	<i>PARAMETRI DI RIFERIMENTO</i>	<i>GIUDIZIO</i>	<i>PUNTEGGIO INCREMENTALE</i>
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 5'20''	INIDONEO	
	tempo compreso tra 5'20'' e 5'00''	IDONEO	0 punti
	tempo inferiore a 5'00''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 6 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 6 e 13 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
	piegamenti uguali o superiori a 14 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0,5 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	altezza inferiore a cm. 90	INIDONEO	
	altezza cm. 90	IDONEO	0 punti

Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.

I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi devono ugualmente presentarsi nel giorno stabilito, portando al seguito ed esibendo, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che viene valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il medico presente sul posto, adotta le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento dell'effettuazione delle prove ad altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio degli esercizi accusano un'indisposizione o si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, devono fare immediatamente presente l'impedimento alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotta le conseguenti determinazioni.

Non saranno prese in considerazione richieste di ripetizione degli esercizi che perverranno da parte di concorrenti che li avranno portati comunque a compimento, anche se con esito negativo.

Per tutto quanto non sopra precisato viene fatto riferimento:

- a quanto indicato nell'art. 8 del bando di concorso;
- al provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento o di autorità delegata di cui all'art. 4, comma 2;
- a quanto determinato dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del bando, prima dello svolgimento degli esercizi con apposito verbale.

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ nome _____,
nato a _____ (____), il _____,
residente a _____ (____), in via _____,
n. _____,
codice fiscale _____,
identificato mediante documento d'identità: tipo _____, n. _____,
rilasciato il _____, da _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PD favismo	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa*	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

* In ottemperanza a quanto previsto dall'art.4, c.1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(luogo)

(data)

firma interessato

Il medico

(timbro e firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (per esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)

(art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____, nato a _____, prov. di _____, il ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

(luogo)

(data)

Il dichiarante

(firma leggibile del concorrente)

^^^^^^^^^^^^^^

NOTE:

- (1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, nella considerazione che la mancata effettuazione dell'esame è causa di esclusione dal concorso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

La prova facoltativa di lingua straniera potrà essere sostenuta, dal concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso ha chiesto di effettuarla, in una delle seguenti lingue straniere:

- | | | |
|--------------|------------|------------|
| - Inglese | - Francese | - Spagnolo |
| - Albanese | - Arabo | - Cinese |
| - Portoghese | - Tedesco | - Russo |
| - Rumeno | | |

Il concorrente verrà sottoposto a una prova scritta della durata non inferiore a 40 minuti, che prevede la somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla.

Il punteggio della prova scritta sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla. I concorrenti che conseguiranno una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 10 minuti circa, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.

Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove verrà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 13 del bando di concorso:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - per le lingue inglese, araba, francese e cinese: | - per le restanti lingue: |
| 1) da 28/30 a 30/30: 1,50 punti; | 1) da 27/30 a 30/30: 1,00 punto; |
| 2) da 25/30 a 27,5/30: 1,00 punto | 2) da 24/30 a 26,5/30: 0,75 punti; |
| 3) da 22/30 a 24,5/30: 0,75 punti; | 3) da 21/30 a 23,5/30: 0,50 punti; |
| 4) da 18/30 a 21,5/30: 0,50 punti; | 4) da 18/30 a 20,5/30: 0,25 punti. |

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
Codice fiscale _____
Documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale dell'enzima G6PD;
3. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ALIMENTAZIONE DEL RUOLO NORMALE DEGLI UFFICIALI RISERVATO AI LUOGOTENENTI, RUOLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E CARABINIERI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (42 POSTI).

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ c.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato

NON IDONEO/IDONEO A:

- | | |
|---|---|
| ☐ PROVA DI PRESELEZIONE | (ART. 6); |
| ☐ PROVA SCRITTA | (ART. 7); |
| ☐ PROVE DI EFFICIENZA FISICA | (ART. 8) Comunicazione n. _____ del: ____/____/____; |
| ☐ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO | (ART. 9) Comunicazione n. _____ del: ____/____/____; |
| ☐ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE | (ART. 10) Comunicazione n. _____ del: ____/____/____; |
| ☐ PROVA ORALE | (ART. 11) Effettuata il: ____/____/____; |
| ☐ GRADUATORIA DI MERITO | (ART. 13). |

CHIEDE

- ☐ l'invio a mezzo P.E.C.
☐ di prendere visione
☐ copia conforme

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto per i seguenti motivi:

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

IL PRESENTE MODULO È RINVENIBILE NELL'AREA CONCORSI ON-LINE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I **Titolari del trattamento** sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n.45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n.119, cgensrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n. 487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della

Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio".

- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Ann. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Ann. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** *“Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;*
- **art. 9, paragrafo 2, let. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** *“Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale” e “Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;*
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il *“Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati”;*
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.”*
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** *“I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;*
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** *“I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)”;*
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente *“le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”;*
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente *“Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati”;*
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante *“Codice dell’Ordinamento Militare”* e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante *“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”* e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”;*
- **bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.³ L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.